

**Delibera n. 33/2007/par - Parere in ordine all'applicabilità o meno del disposto del D.P.C.M. del 15 febbraio 2006, nonché sulla vigenza nel 2007 del divieto di assunzioni posto dalla finanziaria 2006**

Deliberazione n. 33/pareri/2007

REPUBBLICA ITALIANA  
LA  
CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere Relatore
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Referendario
dott. Giancarlo Astegiano	Referendario
dott. ssa Alessandra Sanguigni	Referendario

nell'adunanza del 19 luglio 2007

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per

l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 8731 del 3 luglio 2007 con la quale il Sindaco del Comune di Bellagio ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 14/Pareri del 13 luglio 2007 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Bellagio (Co);

Udito il relatore, Cons. Giorgio Cancellieri;

#### PREMESSO

-

Il Sindaco del Comune di Bellagio (Co), con nota n. 8731 del 3 luglio 2007, chiede, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della legge 131 del 2003, il parere a questa Sezione Regionale di controllo in ordine alle modalità di raccordo di alcune disposizioni contenute nelle leggi 23 dicembre 2005, n. 266 e 27 dicembre 2006, n. 296, rispettivamente "finanziarie 2006 e 2007", in materia di spesa per il personale, con le indicazioni formulate dal D.P.C.M. del 15 febbraio 2006.

In particolare, premettendo che il Comune non è soggetto all'obbligo del rispetto del patto di stabilità e nell'anno 2006, a seguito di una serie di motivazioni riportate nella lettera, non ha potuto contenere il costo del personale entro il limite della spesa per il 2004, ridotta, come prescritto,

dell'1%, pone in sintesi i seguenti quesiti:

- - possibilità di disapplicazione del citato D.P.C.M. alla luce di quanto detto in premessa e, in caso contrario, possibilità di considerare cumulativamente le cessazioni dal servizio verificatisi nel triennio 2005-2007;
- - vigenza o meno nel 2007 del divieto di assunzioni posto dalla finanziaria 2006 per gli enti che in quell'anno non hanno rispettato il limite del costo del personale, come disposto dall'art. 1, comma 198.

#### CONSIDERATO

La richiesta è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.

Da un esame preliminare, si osserva la sussistenza delle condizioni di ammissibilità. Infatti proviene da soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco, ha carattere generale, rientra nella materia della contabilità pubblica ed è finalizzata all'acquisizione di indicazioni sulle norme che gli enti territoriali debbono seguire al fine di concorrere alla salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica.

Verificata pertanto l'ammissibilità della richiesta, sia per l'aspetto soggettivo che per quello oggettivo, si può passare all'esame del merito, seguendo i punti in cui essa è articolata: applicabilità o meno del disposto del D.P.C.M. del 15 febbraio 2006, nonché vigenza nel 2007 del divieto di assunzioni posto dalla finanziaria 2006.

## RITENUTO

-

Presupposto necessario per esercitare la facoltà di assumere personale, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, è, ai sensi della prima parte del comma 562 della finanziaria 2007, il vincolo di non superamento delle spese di personale dell'anno corrente rispetto all'ammontare di quelle del 2004, al lordo delle voci ivi previste.

Rispettato detto vincolo, il comune può procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente individuate nel precedente anno, e cioè nel 2006, ivi compreso quello "stabilizzato", già in servizio a tempo determinato.

In un tale contesto, non viene in rilievo l'applicabilità del D.P.C.M. del 15 febbraio 2006, che peraltro attiene a diversa fattispecie derivante dalla legge finanziaria 2005.

La nuova normativa, in sintesi, disciplinando la materia in modo esaustivo, costituisce regolamentazione autosufficiente per l'anno 2007.

## P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

(Cons. Giorgio Cancellieri)

Il Presidente

(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il 24 luglio 2007

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)